



NOTA IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

***(Art. 1, commi 513-519, Legge 30 dicembre 2024, n. 207
e Decreto interministeriale attuativo pubblicato sul sito
della struttura di missione PNRR)***

PREMESSA

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207-Legge di bilancio 2025- ha introdotto alcune norme che mirano a conseguire gli obiettivi previsti nel capitolo REPowerEU del PNRR in relazione all'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP). A tal fine vengono **stanziati 1.381 milioni di euro per l'anno 2025** a valere sulla misura PNRR M7 – Investimento 17 “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)” (**Art. 1, commi 513-519**).

1) LA NORMA ISTITUTIVA

La norma di cui al **comma 513** della Legge di bilancio 2025 prevede l'adozione di un decreto interministeriale del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il MEF, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel capitolo REPowerEU del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativamente all'investimento 17 “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)” della missione 7. Tale decreto interministeriale di cui si dirà più dettagliatamente in seguito individua:

- ✓ la tipologia di investimenti agevolabili (**lett. a**);
- ✓ la tipologia di sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti agevolabili (**lett. b**);

- ✓ i soggetti destinatari del sostegno finanziario **(lett. c);**
- ✓ il Gestore dei servizi energetici – GSE come soggetto attuatore dell’Investimento 17 della missione 7 del PNRR **(lett. d);**
- ✓ le società SACE e Cassa depositi e prestiti come partner finanziari dell’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, con l’attribuzione a Cassa depositi e prestiti della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 della Missione 7 del PNRR **(lett. e);**
- ✓ il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell’atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari, e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri (istituita dall’articolo 2 del D.L. n. 13/2023, L. n. 41/2023), recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati nella lettera h) **(lett. f);**
- ✓ il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili **(lett. g);**
- ✓ i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento, nonché gli obblighi del GSE e dei partner finanziari (SACE e Cassa depositi e prestiti), i criteri di verifica del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell’effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione **(lett. h);**
- ✓ le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto al successivo comma 519 **(lett. i);**
- ✓ le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari, nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo **(lett. l);**
- ✓ i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per il riconoscimento del finanziamento **(lett. m);**
- ✓ le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 **(lett. n);** *(Si tratta del regolamento che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e definisce gli obiettivi del dispositivo e i criteri per l’erogazione dei fondi).*

Al fine di consentire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

- ✓ ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

- ✓ ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ✓ ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico **(comma 514)**.

Le misure di sostegno finanziario previste dai commi in commento non sono cumulabili, rispetto agli stessi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni a valere su risorse dell'Unione europea.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, il quale stabilisce che il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunga al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che il sostegno non copra lo stesso costo. È inoltre consentito il cumulo delle misure di sostegno finanziario di cui ai commi 513-519 con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, qualora finanziate con risorse diverse da quelle dell'Unione europea. Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto **(comma 515)**.

Il GSE e i partner finanziari (SACE e Cassa depositi e prestiti), sottoscrittori dell'atto convenzionale con la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolgono tutte le attività e adempiono a tutti gli obblighi indicati nell'atto convenzionale, con oneri posti a carico delle risorse previste dalla norma in commento, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento **(comma 516)**.

La norma dispone altresì che il GSE effettui i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per il riconoscimento del sostegno finanziario. I controlli sono effettuati sulla base della documentazione tecnica nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici. Il termine per l'effettuazione dei controlli è indicato nella convenzione di cui al comma 513, lettera f) di cui si è detto sopra **(comma 517)**.

Entro i termini previsti dalla convenzione di cui al comma 513, lettera f), le banche commerciali convenzionate con Cassa depositi e prestiti effettuano le valutazioni di merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari necessari per il riconoscimento della misura di sostegno finanziario **(comma 518)**.

Infine la norma di chiusura, stabilisce che agli oneri derivanti dai suddetti commi, quantificati in complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulla misura PNRR M7 – Investimento 17 “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)”, finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia. **(comma 519).**

2) IL DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO

Il **decreto interministeriale** attuativo del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il MEF, è stato pubblicato **sul sito della struttura di missione PNRR**.

Il decreto ministeriale è composto da **15 articoli**, oggetto del commento e **3 Allegati**. Il provvedimento reca le **disposizioni attuative della Misura** destinata ad incentivare investimenti privati e **migliorare l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica** che determinano **un miglioramento minimo dell'efficienza energetica non inferiore al 30% (Art. 2)**. Lo stanziamento è di **1.381 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla misura PNRR M7 – Investimento 17 “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)”, finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia**.

Il **decreto** stabilisce che **entro il 30 giugno 2025, la Struttura di Missione disponga il trasferimento di euro 1.331 milioni su conto proprio del GSE**, per la gestione della componente dello strumento finanziario erogabile in forma di sovvenzione e **il trasferimento di euro 50 milioni su conto proprio CDP**, per la gestione, per il tramite di Banche commerciali Convenzionate, della componente dello strumento finanziario erogabile in forma di prestito **(Art. 9)**.

2.1) Definizioni (Art. 1)

Il decreto interministeriale elenca una serie di definizioni per l'applicazione delle norme in oggetto che si riportano di seguito:

- ✓ **Misura:** si tratta dell'Investimento 17 di cui alla Missione 7 REPowerEU del PNRR;
- ✓ **Struttura di Missione:** si riferisce alla Struttura di Missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed Amministrazione titolare dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR;
- ✓ **Soggetto attuatore della Misura:** è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE);

- ✓ **Partner finanziario della Misura:** è la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP), limitatamente alle risorse di cui alla Dotazione CDP, e la società SACE S.p.a.
- ✓ **ESCo:** si tratta della persona giuridica organizzata in forma d'impresa, singola o aggregata, quali consorzi, contratti di rete o associazione temporanea d'impresa, che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente;
- ✓ **Progetto di investimento:** è il programma di interventi finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro riferito a uno o più edifici di titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali;
- ✓ **Banca Convenzionata:** banca italiana o succursale di banca di uno Stato UE o ExtraUE operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria che ha il compito di erogare la Dotazione CDP;
- ✓ **Dotazione CDP:** è la linea finanziaria di 50 milioni di euro gestita da CDP e destinata all'erogazione di finanziamenti su fondi di terzi, per il tramite di Banche Convenzionate;
- ✓ **Miglioramento minimo dell'efficienza energetica:** riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP_{gI}, nren determinato secondo le modalità definite nell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 - adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

2.2) Investimenti agevolabili (Art. 3)

Il decreto interministeriale prevede che siano ammessi all'agevolazione i progetti di investimento, **realizzati per il tramite di ESCo relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all'esito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal presente decreto, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione; sono ammessi altresì quelli che determinino un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 30% (attraverso la realizzazione di uno o più interventi individuati nell'Allegato 1 che costituisce parte del presente decreto).**

Sono altresì agevolabili i progetti di investimento che prevedono la realizzazione degli interventi **su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni**

antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto e quelli **provvisi di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica** *(come definito dall'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

Le misure previste dal presente decreto non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea **fermo restando però quanto contenuto nell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, il quale prevede che il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunga al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che il sostegno non copra lo stesso costo.**

In caso di cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e che siano finanziate con risorse diverse da quelle previste in oggetto il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.

In nessun caso sono agevolabili investimenti destinati a:

- ✓ attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ✓ attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ✓ attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

2.3) Tipologia e criteri di determinazione del sostegno finanziario (Art. 4)

Il decreto stabilisce che i progetti di investimento agevolabili possono beneficiare, nel limite dei 1381 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2025, di un sostegno finanziario riconosciuto alle ESCo incaricate della loro realizzazione sotto forma:

- ✓ di sovvenzione in misura pari al 65% del costo degli interventi previsti dal progetto ed erogata dal Soggetto attuatore della Misura
- ✓ su richiesta delle ESCo medesime, di un prestito non superiore al 35% del costo degli interventi non oggetto di sovvenzione, ed erogato da Banche Convenzionate.

In relazione alla quota del valore del progetto di investimento agevolabile che non beneficia della sovvenzione in misura pari al 65% del costo degli interventi **le ESCo possono utilizzare**, anche in complementarità con l'eventuale prestito del 35% del costo degli

interventi **anche risorse proprie, ovvero finanziamenti concessi dal sistema bancario.**

Per la determinazione del costo degli interventi (*Allegato 1 del decreto*) si tiene conto delle tabelle e dei prezzi previsti dall'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici. In mancanza di prezzi aggiornati, si applicano le previsioni di cui all'articolo 41, comma 13, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici

Sono considerati afferenti al costo degli interventi anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi medesimi, comprese quelle relative alla redazione e al rilascio delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica.

Infine, si prevede che per ciascuna tipologia di intervento agevolabile, l'entità del sostegno finanziario concedibile non può in alcun caso superare l'importo risultante dall'applicazione dei parametri previsti dall'Allegato 2.

2.3) Soggetti destinatari del sostegno finanziario (Art. 5)

La realizzazione dei progetti è riservata alle ESCo. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto le ESCo:

- ☐ in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
- ☐ i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto alla data di presentazione della domanda
- ☐ nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ☐ che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- ☐ che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

2.4) Modalità di presentazione dei progetti di investimento agevolabili (Art. 6)

Il decreto stabilisce che i progetti di investimento siano presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile.

Il progetto per essere ritenuto ammissibile deve essere corredato di:

- ☐ scheda recante l'indicazione delle informazioni e dei principali dati relativi alla ESCo redatta in conformità al modello reso disponibile sulla piattaforma dal Soggetto attuatore della Misura;

- scheda illustrativa del contenuto del progetto di investimento proposto redatta in conformità al modello reso disponibile sulla piattaforma dal Soggetto attuatore della Misura;
- piano progettuale degli interventi di cui all'Allegato 1, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo del progetto di fattibilità tecnico – economica, ove già disponibile al momento della presentazione del progetto di investimento, ovvero del documento di indirizzo della progettazione;
- entità e tipologia del sostegno finanziario richiesto in relazione agli interventi di cui all'Allegato 1, con la specifica indicazione delle somme richieste a valere sulla Dotazione CDP, nonché dell'eventuale utilizzazione di risorse proprie della ESCo o reperite ricorrendo altre fonti di finanziamento. Per tutti i progetti di investimento è richiesta altresì la presentazione della valutazione di merito creditizio rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
- dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato e recante l'asseverazione che gli interventi consentono il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio o dei singoli edifici interessati dagli interventi medesimi non inferiore al 30% e che detti interventi rispettino le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. L'asseverazione è corredata dall'attestato di prestazione energetica (APE) convenzionale *ante e post operam*
- dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato e recante l'asseverazione della congruità dei costi indicati nel progetto di investimento e in relazione ai quali si richiede il sostegno finanziario.

2.5) Valutazione dei progetti di investimento e riconoscimento del sostegno finanziario (Art. 7)

Il decreto stabilisce che il Soggetto attuatore deve provvedere alla valutazione dei progetti di investimento presentati secondo le modalità sopradescritte (Art. 6) e alla selezione dei progetti di investimento agevolabili assicurando priorità ai progetti di investimento (Art. 3); Il Soggetto attuatore provvede altresì alla determinazione dell'entità del sostegno finanziario concedibile in relazione ai progetti di investimento e alla definizione delle modalità di riconoscimento dello stesso.

2.6) Convenzione (Art. 8)

Il decreto prevede che entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione, il Soggetto attuatore della Misura, i Partner finanziari della Misura procedono alla sottoscrizione della convenzione (Art. 1, c. 513 lettera f) *legge di bilancio 2025 di cui si è già detto nel paragrafo 1 della presente nota*). La convenzione definisce, tra l'altro:

- le modalità di riconoscimento da parte del Soggetto attuatore del sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione, in ragione dell'avanzamento degli interventi ammessi all'agevolazione;
- le modalità di trasmissione da parte del Soggetto attuatore al Partner finanziario della Misura dei provvedimenti di ammissione all'agevolazione adottati in relazione ai progetti di investimento in relazione ai quali sia richiesto il riconoscimento del sostegno finanziario;
- i termini e le condizioni della concessione del sostegno finanziario nella forma di finanziamento a valere sulla Dotazione CDP, in ragione dell'avanzamento degli interventi ammessi all'agevolazione;
- le modalità di intervento delle Banche Convenzionate, con riferimento, tra l'altro, alle attività di istruttoria, di stipula, di erogazione, di rimborso delle rate, di gestione dei finanziamenti e di recupero del credito a valere sulla Dotazione CDP;
- il contenuto e la periodicità dell'attività di rendicontazione e di comunicazione dell'andamento della Misura alla Struttura di missione da parte del Soggetto Attuatore della Misura medesima;
- il contenuto e la periodicità dell'attività di rendicontazione e di comunicazione dell'andamento della Misura alla Struttura di missione da parte di CDP; i criteri di determinazione del compenso spettante alle Banche Convenzionate per le attività svolte dalle stesse.

2.7) Garanzia SACE e Variazioni (Art.10-11)

Il decreto stabilisce che qualora le ESCo ricorrano, per la quota del valore dell'intervento non oggetto di sovvenzione a finanziamenti concessi dal sistema bancario SACE S.p.A. può rilasciare le garanzie di cui all'articolo 64 del d.l 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120ⁱ, in relazione a tali finanziamenti, purché erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Le garanzie sono rilasciate a condizioni di mercato per una percentuale massima di copertura dell'80%.

La ESCo comunica al Soggetto attuatore della Misura e all'eventuale Banca Convenzionata ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimento che intervenga successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. In tal caso entro trenta giorni il Soggetto attuatore della Misura provvede a comunicare alla ESCo la propria valutazione in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti per la fruizione del sostegno finanziario riconosciuto e, in caso negativo, adotta il provvedimento di revoca.

2.8) Controllo, monitoraggio e revoca (Art. 12-13)

Il decreto prevede altresì che il Soggetto attuatore effettui i controlli e i monitoraggi relativi all'andamento della Misura e verifichi che l'investimento ammesso determini un miglioramento minimo dell'efficienza energetica non inferiore al 30%. A tal fine, la ESCo, a conclusione degli interventi, trasmette al Soggetto attuatore una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto corredata dall'attestato di prestazione energetica (APE) *post operam* nonché dagli attestati di prestazione energetica (APE) relativa alle singole unità immobiliari dell'edificio interessato dagli interventi.

Il decreto prevede infine che il Soggetto attuatore provveda alla revoca del sostegno finanziario concesso in caso di:

- ☐ mancato possesso originario o sopravvenuto da parte della ESCo di uno o più requisiti richiesti;
- ☐ falsità, incompletezza ovvero irregolarità insanabile per fatti comunque imputabili alla ESCo della documentazione prodotta o delle dichiarazioni rese
- ☐ inadempimento di almeno due rate, anche non consecutive, del finanziamento erogato a valere sulla Dotazione CDP

In caso di revoca il Soggetto attuatore provvede al recupero presso le ESCo dell'importo percepito a titolo di sostegno finanziario. Le somme recuperate secondo le modalità di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

ⁱ **Art. 64, d.l.76/2020 convertito in legge 120/2020 e successive mmii**

1. Le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:

- a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale

A cura del Dipartimento Affari Legislativi

automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,

nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
- c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
- f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a seicento milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.

5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico- privato" sono inserite le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento di università e organismi privati di ricerca"

6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le

modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse;

b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "è stabilita".

7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.